

Foto da controradio.com



# LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL COLTELLO

## Definizioni di coltello e pugnale:

Il coltello è un utensile formato da una lama con un tagliente la cui punta può essere acuminata e da un manico. La legge lo considera uno **strumento atto ad offendere** (arma impropria), con ciò intendendo che la sua naturale destinazione non è l'offesa quanto il taglio di materiali vari, ma può essere utilizzato a tale scopo (un po' come un martello, una roncola, un'accetta).

Il pugnale, secondo la definizione del dizionario Zingarelli, è una "arma bianca con lama corta a due tagli e punta acuta", distinguendosi quindi dal coltello per il doppio tagliente e per la punta necessariamente acuminata. La naturale destinazione del pugnale è il combattimento, quindi l'offesa, le sue caratteristiche servono infatti a facilitare la penetrazione e i fendenti.

## La disciplina normativa

Il coltello viene considerato **strumento atto ad offendere** (arma impropria) e non arma, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del Regolamento di attuazione del TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n.773, "Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simil". La detenzione in casa è libera e il porto soggiace alla presenza di un **giustificato motivo**.

Il pugnale viene invece considerato **arma propria** ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione del TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n.773, "sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili", in quanto tale ne va denunciata la detenzione all'autorità di P.S. e **non ne è mai consentito il porto né esiste una autorizzazione concedibile**. Vi sono quindi solo due casi in cui un soggetto può portare un pugnale: 1) pugnale da sub, si distingue dal pugnale da combattimento in quanto quest'ultimo ha manico e lama con rivestimento di colore scuro per essere più occultabile, mentre il primo ha la lama con rivestimento inox per resistere meglio alla salsedine e il manico sovente di colore sgargiante per essere più rintracciabile in acqua in caso di smarrimento; 2) personale per il quale il pugnale sia materiale di dotazione individuale, al pari delle armi da sparo. Distinguere tra un coltello e un pugnale diventa fondamentale, perché il porto ingiustificato di coltello configura la violazione dell'**art.4 della L. 110/1975** (arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 1000 a 10000 euro) mentre il porto illecito di un pugnale configura il più grave reato di **porto abusivo d'armi**, ex art. 699 c.p. (arresto da 18 mesi a 3 anni).

### Il giustificato motivo

Nocciolo della nuova disciplina delineata dall'**art. 4 della legge 18 aprile 1975 n.110** risulta quindi essere il **giustificato motivo**<sup>1</sup> che un singolo deve poter addurre per poter lecitamente portare con sé uno strumento atto ad offendere, un coltello, di qualunque dimensione esso sia. In realtà la dimensione non è un parametro escluso, anzi. La nuova disciplina prevede che "Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa [...] strumenti da punta o da taglio atti ad offendere".

Tale giustificato motivo andrà necessariamente valutato in base alle caratteristiche dell'utensile e alla personalità del suo possessore. Ecco dunque che la valutazione in capo in *primis* all'operatore di polizia, è quella di scandagliare la reale sussistenza di un reale motivo al porto di quel coltello, e nel farlo non potrà prescindere dal considerare le caratteristiche del coltello e la personalità del suo possessore. Un esempio, il camionista che si prepara da solo il pranzo, nessuno gli contesterebbe la presenza di posate nel vano dell'abitacolo, e un normale coltello da cucina ha una lama da 12-14 cm, con un tagliente e una punta acuminata, perché allora sequestrargli un coltello a lama chiudibile da pochi cm ove lo stesso dichiara che lo usa per preparare i panini? Ovvio che se lo stesso lo portasse indosso durante una passeggiata in città verrebbe meno il giustificato motivo. Alla stessa stregua si può considerare il campeggiatore, il cacciatore con riferimento ai soggetti, e forbici, accette, roncole, mazze da baseball con riferimento agli oggetti.

### La leggenda della lama da quattro dita...

In realtà non si tratta di leggenda quanto dell'art. 80 del R.D. 06.05.1940 n.635, regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., che prevedeva la presunzione dell'esistenza del giustificato motivo per coltelli con lame al di sotto dei

Foto da Brindisireport.it



4 cm. Nel 1975 fu emanata la L.110 che abrogava l'art.80 e la Corte di Cassazione con la sentenza Sez. I, sent. n. 8821 del 08-10-1982 per estensività non considerò più applicabile la disposizione di cui sopra, pertanto, attualmente, il giustificato motivo deve essere addotto per coltelli di qualunque lunghezza.

### Tipi di coltello

Come detto la distinzione tra coltello e pugnale riguarda solo la forma della lama, e non la richiudibilità dello stesso. Ciononostante la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata qualificando come arma propria i coltelli a lama richiudibile con il blocco della lama in apertura, motivando che tale dispositivo accrescerebbe le potenzialità offensive dell'arma. Ma il blocco della lama è un congegno di sicurezza e un coltello chiudibile non sarà mai un pugnale, mancando delle caratteristiche del doppio tagliente e magari della punta acuminata. Altrimenti dovremmo asserire che un coltellino da tasca con lama di pochi centimetri è destinato al combattimento e quindi più lesivo di un coltello da macellaio con lama di 30 cm, solo perché nel primo è presente il blocco della lama in apertura per evitare che ci si tagli le dita? Del resto i più pericolosi coltelli da combattimento chiudibili erano privi di blocco della lama, vedasi le pattade sarde o i coltelli da bisca romani. ■

### Note

"[...] deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell'agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dello oggetto"( Cassazione, Sez. I, 18 gennaio 1996, n. 580)

\*Ten Col. Guardia di Finanza